ANCL
SCUOLA DI RELAZIONI INDUSTRIALI

Naspi negata in caso di doppio part time

La legge 30 dicembre 2024, n. 207, all'articolo 1, comma 171 ha introdotto una importante novità in materia di indennità di disoccupazione NASpI prevedendo - attraverso l'integrazione dell'articolo 3 del D.lgs. n. 22/2015 - un nuovo requisito di accesso alla prestazione in presenza di specifiche condizioni.

"c-bis) *con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, se l'interessato, nei dodici mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria, abbia cessato un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni o risoluzione consensuale, deve far valere almeno tredici settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di cui al comma 2 e di dimissioni di cui all'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela a sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.* "

Con tale norma il legislatore, ha voluto porre fine al fenomeno che a fronte di interruzione di rapporti di lavoro per dimissioni, seguiva un breve contratto a tempo determinato al cui termine il lavoratore, inizialmente dimissionario, riacquisiva il diritto alla Naspi.

Sicuramente è una norma che tutti noi, operatori del diritto del lavoro, abbiamo caldeggiato ritenendola una norma eticamente e socialmente giusta.
L'Inps con il messaggio 420 del 03/02/2025 e successivamente con la circolare 94 del 12/05/2025 ha dettato le istruzioni operative.

Sta di fatto che tale norma discrimina in alcuni casi i lavoratori titolari di due rapporti contemporanei di lavoro part time.

Infatti se un lavoratore che ha contemporaneamente due rapporti di lavoro part time si dimette da uno dei due continuando il secondo rapporto part time e se nell'arco delle tredici settimane successive viene licenziato dal secondo datore di lavoro, non avrà diritto alla Naspi.

Infatti il sistema di controllo dell'Inps dal 01 gennaio 2025 in tale situazione rigetta le domande di Naspi trovando nelle tredici settimane precedenti al licenziamento un rapporto interrotto per dimissioni, anche se i due rapporti di lavoro contemporanei part time erano nati diversi anni prima e comunque prima del 01 gennaio 2025.

Si ritiene che persistendo tale interpretazione il lavoratore con doppio rapporto part time che decida di lasciare per motivi personali uno dei due rapporti e che successivamente entro le tredici settimane perda involontariamente l'unico rapporto di lavoro per licenziamento, sia discriminato rispetto ad un lavoratore con singolo rapporto di lavoro che se licenziato potrà beneficiare della prestazione.

Si è detto prima che è una norma eticamente e socialmente giusta e pertanto a giudizio di chi scrive, andrebbe trovata la giusta chiave per scongiurare il rischio di effetti distorsivi in tali particolari casistiche.

Giuseppe De Biase, Componente del Comitato Scientifico ASRI